



## COMUNE DI PULSANO

### Provincia di Taranto

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## N. 82 DEL 29/06/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Giugno alle ore 15:40, presso il Convento dei "Fratelli Minori o Riformati", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. MEZZOLLA ANTONIO

La seduta si è tenuta a porte chiuse a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e resa pubblica tramite trasmissione sul canale You Tube.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula: n° 13 consiglieri comunali ed assenti n° 4, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LUPOLI FRANCESCO	--	TOMAI GIOVANNA	SI
D'ALFONSO ALESSANDRA	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	--
LATERZA LUIGI	SI	SPINELLI MARIA	SI
MANDORINO MARIKA	SI	ANNESE SERGIO	--
MARRA FRANCESCO	SI	DI LENA ANGELO	SI
MENZA FABRIZIO	SI	LIPPOLIS ANTONELLA	SI
VETRANO PIETRO	SI	D'AMATO EMILIANO	--
BASTA ANTONIO	SI	ATTROTTO PAOLA	SI
TAGLIENTE ROSA	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Pulsano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

### Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 29/03/2019;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 16/03/2014, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**Tenuto conto** le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 luglio 2020
- seconda rata: 30 settembre 2020
- terza rata: 30 novembre 2020
- quarta rata 30 gennaio 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2020

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da*

*consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Dato atto** che con l'art.107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26/06/2020;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Uditi** gli interventi riportati nell'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Alle ore 16.58 entra in aula il Sindaco ing. Francesco Lupoli (presenti n. 14);

**Con il seguente esito della votazione:**

**- presenti e votanti n. 14**

**- favorevoli n. 11**

**- contrari n. 3 ( Di Lena – Lippolis e Attrotto )**

**- astenuti n. 0**

**espressi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente**

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione

del Consiglio comunale n.21 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Taranto, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt.36-40 del regolamento TARI (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata: 30 luglio 2020
  - seconda rata: 30 settembre 2020
  - terza rata: 30 novembre 2020
  - quarta rata 30 gennaio 2021con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2020
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:

**- presenti e votanti n. 14**

**- favorevoli n. 11**

**- contrari n. 3 ( Di Lena – Lippolis e Attrotto )**

**- astenuti n. 0**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LANZA STEFANO** in data **23/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**LANZA STEFANO**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LANZA STEFANO** in data **23/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**LANZA STEFANO**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**

**Dott. VETRANO PIETRO**

**Il Segretario Generale**

**Dott. MEZZOLLA ANTONIO**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1137**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 16/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 16/07/2020

Il Firmatario della pubblicazione

**LIBERA ARCANGELO**

ALL. A

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

ANNO 2019

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DATI GENERALI		Inserire	%		
Costi fissi no K n-1		626.577,11	0,00%	626.577,11	Costi fissi no K
CKn		0,00		0,00	CKn
Costi var/lab n-1		2.680.698,10	0,00%	2.680.698,10	Costi variabili
Riduz. Rd Ud	€	0,00		0,00	Riduz. Rd Ud
Totale RSU	kg	10.572.723,00			
Tasso inflaz. Ip		0,00%			
Recup. Prod. Xn		0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	8.901.515,24	81,57	€ 511.098,95	€ 2.186.645,44	€ -	€ 2.186.645,44
Und	1.671.207,76	18,43	€ 115.478,16	€ 494.052,66	€ -	€ 494.052,66
<b>Totale</b>	<b>10.572.723,00</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 626.577,11</b>	<b>€ 2.680.698,10</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.680.698,10</b>

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire	Inserire	Inserire
	Stot(n)	N(n)	Ps
1	231480	1923	0%
2	279651	2166	0%
3	299977	2454	0%
4	92656	715	0%
5	27052	189	0%
6 o più	8035	63	0%
<b>Totale</b>	<b>938851</b>	<b>7510</b>	

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,462	153,87
0,536	276,97
0,582	338,51
0,622	446,84
0,628	538,85
0,605	615,79

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

100%

n.	Attività	Inserire		Tariffe	
		Stot(ap)	Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.654,00	0%	0,329	1,404
2	Cinematografi e teatri	0,00	0%	0,243	1,038
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8.631,00	0%	0,243	1,049
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	911,00	0%	0,417	1,786
5	Stabilimenti balneari	8.411,00	0%	0,286	1,227
6	Esposizioni, autosaloni	1.450,00	0%	0,277	1,193
7	Alberghi con ristorante	22.488,00	0%	0,736	3,159
8	Alberghi senza ristorante	1.796,00	0%	0,587	2,513
9	Case di cura e riposo	0,00	0%	0,605	2,590
10	Ospedale	3.422,00	10%	0,870	3,725
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7.422,00	0%	0,630	2,690
12	Banche ed Istituti di credito	411,00	10%	0,481	2,049
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	16.163,00	0%	0,602	2,572
14	edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1.673,00	0%	0,764	3,267
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3.649,00	0%	0,447	1,907
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0%	0,870	3,716
	- idem utenze giornaliera	0,00	0%	0,000	7,432
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1.732,00	0%	0,818	3,497
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4.385,00	0%	0,551	2,352
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.791,00	0%	0,697	2,974
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8.426,00	10%	0,386	1,648
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3.571,00	0%	0,417	1,790
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6.893,00	0%	3,952	16,906
	- idem utenze giornaliera	0,00	0%	0,000	35,602
23	Mense, birrerie, amburgherie	71,00	0%	2,701	11,544
24	Bar, caffè, pasticceria	6.006,00	0%	2,930	12,523
	- idem utenze giornaliera	0,00	0%	0,000	25,796
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5.169,00	0%	1,217	5,203
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	660,00	0%	1,220	5,221
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.079,00	0%	4,473	19,132
28	Ipermercati di generi misti	1.723,00	0%	1,332	5,692
29	Banchi di mercato genere alimentari	33,00	0%	3,526	15,084
	- idem utenze giornaliera	0,00	0%	0,000	30,169
30	Discoteche, night-club	779,00	8%	0,815	3,488

123.399,00



Commissione Consob "Finanze e Tributi"

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 8.15  
giunta convocazione nota n. 11230 del 23.06.2020 si è  
riunita la suddetta commissione, oltre alle solite  
segretarie verbalizzate Marco Lanza e Maria, sono presenti  
il presidente della Commissione Emilio D'Amato, i componenti  
De Lenc, Spinello, Guzzon, Vitano. E' altresì presente il  
responsabile del settore Economico Finanziario dott. Stefano Lancia.  
Il presidente D'Amato chiede di porre in discussione il  
punto 1. dell'ordine del giorno "La lotta per il bilancio  
dell'imposta di 451.45, Ricominciando di legittimità e  
prevvedimento di ripiano ai sensi degli art. 133 e 134 del  
D. Lgs. 267/2000". Il responsabile fornisce i chiarimenti  
Si perde atto di quanto esposto e si passa alle  
votazione in quanto non ci sono punti in merito.

Favorevole: Guzzon e Spinello  
Contrario: De Lenc e D'Amato

Si passa al 2° punto "Approvazione delle tariffe della  
tassa sui rifiuti TARI anno 2020. Il responsabile  
della dante fornisce chiarimenti in merito  
Dopo una serie di punti legati a come verrà effettuato  
il calcolo si passa alle votazione.

Favorevole: Guzzon - Spinello; Contrario De Lenc - D'Amato

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno.  
Il presidente D'Amato dichiara che non si inizia la  
discussione ma si porta e termina in quanto non  
c'è stato il tempo per esaminare gli atti: Approvazione  
del Rendiconto sulla gestione per l'esercizio 2013 ai sensi  
dell'art. 227, D. Lgs. n. 267/2000, il dott. dante fornisce  
chiarimenti in merito. espletando i contenuti del bilancio

La cont. nuova e parole dell'argomento e a eggerme  
alle prossime riunioni di commissione consiglio  
Alle ore 20 si chiude la commissione. Segretario

Il presidente

Emilio

Segretario  
D. S. S.

Segretario  
Antonio  
P. S. S.

**Presidente VETRANO**

Passiamo al punto n. 6 all'ordine del giorno: *“Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”*.

Relaziona l'Assessore Menza. Prego, Assessore.

**Assessore MENZA**

Allora, dal 2020 sono state introdotte delle novità nel calcolo della tariffa della TARI. L'Art. 1 comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione di un nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti a partire dal primo gennaio 2020. È destinato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari dei Comuni italiani, con un riflesso importante sulla deliberazione di approvazione delle tariffe all'utenza.

La delibera n. 303/2019 dell'ARERA ha introdotto appunto le linee guide per l'elaborazione di un nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, con una metodologia che tuttavia contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA.

Viste le numerose criticità legate all'applicazione di tale metodo tariffario, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno chiesto al Governo di disporre il rinvio dell'applicazione delle tariffe elaborate in base al nuovo metodo, rinvio che è stato accolto con provvedimenti diversi, ad ultimo il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto “cura Italia”). Il comma 5 dell'Art. 107 del decreto ha previsto che i Comuni possono - in deroga all'Art. 1 commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Considerato che il nostro Comune ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29 marzo 2019 le tariffe del 2019 e auspicando chiarimenti normativi in materia, in attesa di procedere al conteggio definitivo di quanto dovuto da ciascun contribuente, nel 2020 si procede a chiedere a ciascun utente del servizio - in relazione alle notizie in possesso degli anni precedenti - il pagamento suddiviso in quattro rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio 2021, facendo presente che le tariffe utilizzate per il calcolo potrebbero subire delle variazioni a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario che avverrà entro il 31.12.2020. L'eventuale conguaglio, positivo o negativo, potrà essere ripartito in tre anni a partire dal 2021 e sarà chiesto - se dovuto - dopo l'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2020.

**Presidente VETRANO**

Grazie, Assessore Menza.

Ci sono interventi?

Il Consigliere Di Lena. Prego, Consigliere.

### Consigliere DI LENA

Sull'approvazione delle tariffe della TARI - già lo dico da adesso, sarò veloce - voterò contrario, ovviamente, perché non sono d'accordo insomma. I cittadini in questo momento avevano bisogno di una mano e non abbiamo né congelato le imposte e né posticipato imposte (quelle dell'IMU). Mi sarei aspettato che, almeno sulle tasse comunali, qualcosa si facesse. Non è stato fatto nulla insomma: quindi ci sono le regolari scadenze della prima rata a luglio, poi a settembre, poi a novembre, poi a gennaio oppure, se si vuol pagare in rata unica la spazzatura, si può pagare con una rata unica entro il 30 luglio.

Non sono d'accordo perché, con il Coronavirus, tanta gente purtroppo è rimasta a casa, non lavora, ha perso il lavoro, tanti imprenditori purtroppo hanno modificato la loro situazione economico-finanziaria, non incassano più come incassavano prima. Di questi tempi i nostri imprenditori sicuramente, non avendo le imposizioni dal Governo centrale, potevano avere più tavoli a disposizione da servire all'interno delle loro sale di ristoranti o pizzerie che esse siano. Purtroppo sono costretti a servire meno cittadini, meno clienti e quindi meno incassi, quindi meno soldi a disposizione per pagare i balzelli.

Mi sarei aspettato che a differenza della prima volta... Un conto è l'imposta - come si era detto nella prima Commissione - e un conto è il balzello comunale. Nel balzello comunale ci poteva essere un po' di discrezionalità almeno e invece anche su questo, purtroppo, l'Amministrazione ha dato delle scadenze che devono essere rispettate, punto e basta.

Inoltre vengo a sapere anche... Purtroppo, dopo che abbiamo fatto la Commissione ho appreso - leggendo l'albo pretorio - di una delibera di Giunta in cui il Comune, insieme ad altri Comuni, fa ricorso al TAR contro un ente che vorrebbe, come è indicato anche dall'alto... questo ente di controllo vuole agevolare i cittadini con il Coronavirus che hanno bisogno di aiuti per pagare i balzelli. Quindi c'erano state delle riduzioni, delle proposte che si potevano fare. Invece le Amministrazioni, alcuni Amministrazioni italiane tra le quali anche Pulsano, hanno impugnato il provvedimento di questo ente di controllo al TAR e quindi, purtroppo, i cittadini che potevano essere aiutati con questo provvedimento che il Comune ha impugnato... insieme ad altri Comuni ovviamente, pagando una misera somma, quindi non costerà tanto questo ricorso. Giustamente il Comune ha colto l'occasione per fare il ricorso perché costa poco - perché è un ricorso congiunto ovviamente - e impugneranno appunto le agevolazioni che i cittadini potevano avere. Quindi, se i cittadini potevano avere delle agevolazioni grazie a questo ente di controllo nazionale... purtroppo oggi, con questo ricorso, non si saprà se i cittadini avranno delle agevolazioni o meno. Nell'attesa che si faccia questo ricorso, intanto il Comune ha deliberato le scadenze e le aliquote della TARI. I calcoli sono rimasti sempre gli stessi. Mi sono recato presso gli uffici del Comune e, ovviamente, ringrazio tutti i dipendenti comunali - che sono sotto organico - che si sono messi a disposizione nei miei confronti. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che mi hanno fatto uno specchietto anche del prospetto di calcolo delle tariffe che è tale e quale a quello del 2019.

Quindi, da questo punto di vista, possiamo stare tranquilli che per ora – almeno per quest'anno – aumenti non ce ne sono, anche se nella Commissione è stato detto che più in là, ovviamente con la società che ha preso l'appalto adesso, ci saranno degli aumenti ma non subito. Quindi per quest'anno rimane il tariffario dell'anno scorso. Per una corretta informazione, a differenza di chi dice che io faccio distorsione dell'informazione, ho un'onestà intellettuale e dico che è rimasto tutto come l'anno scorso.

Il problema è che proprio in questo anno mi sarei aspettato che, almeno per i commercianti e per le fasce bisognose, ci fossero delle agevolazioni; agevolazioni che non ci sono state.

Ovviamente voterò contro questo piano della TARI. Ovviamente non posso che dire che sono deluso dall'Amministrazione che ha impugnato questo provvedimento nei confronti di questo ente di controllo che voleva semplicemente agevolare i cittadini. Quindi l'ARERA - che voleva aiutare i cittadini - purtroppo si vedrà un avviso, una notifica da parte del Comune di Pulsano perché impugnerà questa agevolazione. A parole il Comune di Pulsano fa finta che aiuta ma, nell'atto pratico, non aiuta e purtroppo non fa nemmeno agevolazioni: niente di niente! Grazie.

#### **Presidente VETRANO**

Grazie, Consigliere Di Lena.

Ci sono altri interventi?

Prego, Consigliera Lippolis.

#### **Consigliere LIPPOLIS**

Nonostante nella parte narrativa della proposta di deliberazione si faccia più volte riferimento all'emergenza in atto per la diffusione del Covid-19, nella parte deliberativa si confermano le scadenze di pagamento per il 2020 fissate in quattro rate, come diceva l'Assessore (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio 2021). Quindi, secondo l'Amministrazione guidata dal Sindaco Lupoli, Pulsano è un'isola felice, non ci sarebbero quindi situazioni di disagio sociale. Invece vediamo - come ci aveva accennato anche l'Assessore Mandorino - che le famiglie fanno la fila agli uffici competenti per ottenere buoni spesa o contributi per pagare le bollette e i soldi a disposizione non sono sufficienti a soddisfare il bisogno della gente. Coloro che sono in cassa integrazione e non hanno ancora percepito neppure un euro, mi spiegate come faranno a pagare la TARI? I nostri commercianti, i ristoratori, gli artigiani e le strutture ricettive devono pagare la TARI per un periodo in cui per quasi tre mesi sono stati chiusi e non hanno prodotto rifiuti. Si consente solo, al momento, di applicare le tariffe del 2019 sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, salvo conguaglio nel 2021 dopo l'approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il 2020, da approvare entro il 31.12.2020. In quasi tutti i Comuni della Provincia jonica sono state congelate le scadenze di pagamento fissando la prima a settembre 2020.

Si va avanti con la politica degli annunci e ancora la raccolta differenziata non decolla.

Le isole ecologiche funzionano? Il servizio di raccolta, soprattutto nelle zone periferiche, è carente.

È stata prevista una procedura per individuare i furbetti – fra virgolette – che non pagano la TARI?

Cari amministratori, chiediamo azioni concrete! Il tempo degli slogan è ormai passato.

Per le considerazioni sopra riportate, io esprimo voto contrario. Grazie.

### Presidente VETRANO

Grazie, Consigliera.

Ci sono interventi?

Per dichiarazione di voto?

L'Assessore Menza chiede la parola per dichiarazione di voto. Prego, Assessore, se vuole parlare.

*(L'Assessore Laterza interviene fuori microfono)*

No, sta fuori il Consigliere Attrotto.

Assessore, la vuole fare la dichiarazione di voto o no? Prego.

### Assessore MENZA

Io mi sono annotato giusto qualcosa per dar seguito insomma alla – chiamiamola – corretta informazione che poi potrebbe essere intesa male.

In merito all'erogazione dei servizi – voi sapete molto bene – la TARI è figlia di un servizio in essere, quindi per pagare un servizio ovviamente è necessario quantomeno poter garantire... visto che si mantiene sugli introiti appunto della tassa sui rifiuti... garantire appunto la situazione.

Non è vero che rispetto all'anno scorso non è stato fatto nulla: perché di fatto, già mantenendo invariata al momento la tariffa, nonostante siamo in previsione di un cambio del servizio sicuramente radicale rispetto a quello a cui eravamo abituati fino ad oggi, ritengo che sia già un passo avanti che è possibile anche grazie a quello che è l'intervento normativo che è venuto in supporto.

In più, c'è da precisare che gli anni precedenti le scadenze erano un mese prima rispetto all'attuale slittamento di circa un mese.

Mi rendo conto che, probabilmente, tutti vorremmo in qualche modo intervenire ancor più con quella che è l'emergenza attuale. Ma sicuramente l'Amministrazione ritengo che abbia - con questa posticipazione della data e questo blocco delle aliquote - fatto quello che al momento era possibile fare.

In merito alla questione dei servizi - visto che, se vogliamo, diciamo che mi toccano direttamente – abbiamo l'isola ecologica, abbiamo implementato l'orario dell'isola ecologica di sei ore a settimana implementando un giorno in più. Quindi abbiamo l'isola ecologica aperta tutti i giorni la mattina e due giorni il pomeriggio, mentre prima avevamo la chiusura il lunedì e la domenica (adesso la chiusura è solo domenicale). Abbiamo un servizio di spazzamento che nel periodo estivo sicuramente è implementato

con turni pomeridiani; cosa che sicuramente lei già conosce perché è – io dico – “figlia dell’epoca Lupoli all’ambiente”, quindi per questo lo ringrazio. Perché sicuramente il problema reale non è la mancata raccolta – mi permetta – perché la raccolta viene svolta quotidianamente, anche più volte al giorno. Il problema a volte... a me questo va di dirlo. Noi abbiamo il famoso problema dei cassonetti stradali. Allora con i cassonetti stradali, se io vado incontro alla disposizione normativa che è quella che per il bene della comunità e per chi ha – tra virgolette – la fortuna o la sfortuna di avere un cassonetto in prossimità di un’abitazione, per rispetto dell’altro io rispetto l’orario onde evitare che, soprattutto nel periodo estivo, vado a implementare gli ipotetici cattivi odori che derivano appunto dalla spazzatura e che non si verificherebbero qualora si andasse a conferire, come da Regolamento, alle otto la sera (alle quattro del mattino, ad oggi, già effettuiamo il primo turno di raccolta).

In merito alla carenza e alle novità del servizio e alle novità della famosa raccolta differenziata, lei dice - giustamente - che la raccolta differenziata non decolla. La percentuale di raccolta differenziata è chiara, non lascia spazio. È proprio questo il motivo che ci ha spinto – secondo me – verso il famoso “porta a porta”. Io l’ho precisato già, forse, in un’altra occasione e colgo questa occasione per riproporla. Secondo me, la precedente possibilità di eseguire il “porta a porta” era in qualche modo una forma di civiltà e di scelta - in maniera più ampia del termine - nel conferimento dei rifiuti. Ovvero: lei può - ad oggi - conferire vetro, plastica e carta a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno; ha dei vincoli di orario esclusivamente per l’indifferenziata per una questione igienico-sanitarie e di odori. Col “porta a porta”, ovviamente, questo servizio avrà sicuramente una notevole spinta: perché, togliendo il cassonetto stradale, molto probabilmente andremo a ridurre quelli che sono anche gli abbandoni dei rifiuti nei pressi dei cassonetti.

Noi ad oggi, sempre perché diciamo che il servizio non funziona – almeno così mi è parso di capire – a differenza di prima che riuscivamo a fare una pulizia del territorio – diciamo – settimanale, facciamo interventi quasi quotidiani sempre nelle stesse postazioni dove appunto, grazie anche alla collaborazione e con l’intervento di controllo della Polizia Locale, monitoriamo – diciamo – chi ha questa voglia - io la chiamo così – di maltrattare sé stesso in primis e poi il territorio. Perché, bene o male, il rifiuto fuori dal cassonetto lo paghiamo sempre noi: non ce lo dimentichiamo!

Questo era giusto per cercare di rispondere in merito all’evoluzione che il servizio sta subendo. Sicuramente, come già detto in altre occasioni, tempo tecnico – ripeto – di arrivo e distribuzione delle pattumelle (mi auguro entro la fine del prossimo mese), finalmente avremo il “porta a porta” in tutta Pulsano, tutta mare e tutte le periferie. Grazie.

#### **Presidente VETRANO**

Grazie, Assessore Menza.

Procediamo con la votazione.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato a maggioranza avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Consiglieri Lippolis, Attrotto e Di Lena) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.*

**Presidente VETRANO**

Per l'immediata esecutività, favorevoli?

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata a maggioranza avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Consiglieri Lippolis, Attrotto e Di Lena) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.*